

(N. 2091)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DI GIESI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1982

Provvedimenti per il credito alla cooperazione

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il movimento cooperativo, e particolarmente quello che fa capo alle tre associazioni nazionali di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciute, ha registrato, nell'ultimo decennio, uno sviluppo quantitativo e qualitativo eccezionale.

Nel procedere delle rapide e tumultuose trasformazioni in corso in tutti i settori dell'economia italiana, la cooperazione, per la sua dimostrata capacità imprenditoriale, strettamente unita a specifiche finalità sociali e democratiche ed all'aspirazione solidaristica, è venuta assumendo, per unanime riconoscimento, nuovi ruoli e maggiore incidenza nella realtà del Paese.

La cooperazione non può però svolgere le funzioni sue proprie se non su un piano

di piena efficienza e competitività, due condizioni inderogabili.

Ciò significa raggiungere dimensioni, sia nella produzione che nella distribuzione e nei servizi, adeguate ad un mercato in progressiva espansione.

È noto che, per il movimento cooperativo, le fonti di finanziamento autonome (capitale sociale, prestiti da soci, autofinanziamento) e gli strumenti consortili, che pure vengono costantemente potenziati, presentano limiti facilmente comprensibili: la base sociale è generalmente di modeste condizioni economiche, ed il fenomeno cooperativo si qualifica, sia istituzionalmente che storicamente, più come aggregazione di forza lavoro che di capitali.

Il ricorso al credito esterno, sia di esercizio che di investimento, si presenta quindi come la fonte principale di finanziamento per la promozione, la ristrutturazione e lo sviluppo della cooperazione.

I rapporti degli enti cooperativi col sistema creditizio avvengono, per solito, in condizioni meno favorevoli rispetto ad altri soggetti economici presenti sul mercato.

La remora di fatto, costituita dall'alto costo del denaro e dalle immancabili richieste di garanzie patrimoniali, determina pesanti vincoli alla piena e completa esplicazione delle potenzialità imprenditive della cooperativa ed alla sua capacità di competere nel mercato.

Questa situazione di disfavore e di difficoltà si accentua poi al cospetto delle cooperative di nuova costituzione, il cui patrimonio è solitamente rappresentato dal solo, esiguo, capitale sociale.

Si hanno casi sempre più frequenti di cooperative costituite tra dipendenti di modeste imprese industriali travolte dalla crisi che, nonostante l'aiuto solerte del movimento cooperativo, incontrano enormi difficoltà a realizzare nuove, moderne iniziative imprenditoriali e a difendere così, produttivamente, i livelli occupazionali, nella impossibilità materiale, alla luce anche della legislazione sul credito agevolato a medio e lungo termine, di rilevare gli impianti dell'azienda.

La solvibilità dell'azienda cooperativa è determinata, infatti, soprattutto dall'impegno dei soci, per i quali il buon esito della impresa è ragione di vita, dalle loro comprovate capacità tecnico-produttive, dall'intreccio economico e solidaristico con l'intero movimento cooperativo, dall'assistenza e dal controllo delle associazioni di rappresentanza e tutela ad ogni livello.

Non possono certo sopperire alle necessità del movimento cooperativo le istituzioni creditizie di origine e statuti cooperativi come le banche cooperative e le casse rurali. La loro azione è preziosa, ma sono esse stesse inquadrate dalle leggi e dalle prassi vigenti nell'attuale sistema del credito.

2. Il legislatore ha avvertito da tempo la incongruenza tra la proclamata opportunità di favorire la cooperazione (art. 45 della Costituzione) e il funzionamento, stabilito dalla legge o derivante da una antica e moderna prassi, di un sistema creditizio che non è in grado di offrire adeguate risposte alle particolari esigenze ed alle funzioni dell'impresa cooperativa.

Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, venne costituita, presso la Banca nazionale del lavoro, una sezione speciale per il credito alla cooperazione, con personalità giuridica distinta da quella della banca, dotata di un fondo conferito dal Tesoro e, in misura minore, da altri partecipanti.

Nell'ultimo decennio, poi, le funzioni della sezione sono state via via notevolmente potenziate sino a portare il fondo di dotazione alle attuali lire 156.050 milioni con la legge 24 maggio 1976, n. 350.

Con la rinuncia del Tesoro alla sua quota di utili, è stato, inoltre, instaurato l'istituto del ristorno e con la legge 17 febbraio 1971, n. 127 (piccola riforma cooperativa), sono entrati, infine, per la prima volta, a far parte del comitato esecutivo della sezione i rappresentanti delle tre associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute.

L'attività della sezione, in virtù di questi provvedimenti legislativi, ha assunto un respiro più ampio, più qualificato e più rispondente alle esigenze del movimento cooperativo.

3. Il presente disegno di legge trova fondamento nella necessità di dare sostegno e stimolo ad una iniziativa imprenditoriale cooperativa, che mentre si qualifica sul mercato con connotazioni di corretta concorrenzialità, contestualmente svolge un ruolo di interesse pubblico dando anche risposte adeguate alla disoccupazione giovanile ed a quella indotta da aziende in crisi. Tale ruolo si appalesa anche, chiaramente, nella norma che prevede, in caso di scioglimento dell'impresa cooperativa, la devoluzione del patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità.

Oltre a questo, il divieto, per la cooperativa, di perseguire fini di speculazione privata, come sancisce l'articolo 45 della Costituzione, consente di affermare che lo sforzo finanziario prodotto dallo Stato, sia per la formazione che per lo sviluppo della cooperazione, in ultima analisi si risolve in una crescita democratica del Paese e in un vantaggio economico per l'intera collettività.

Al perseguimento dei fini cennati sopra sono preordinati l'istituzione, che qui si ipotizza, di un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Foncooper) nonché l'ipotizzato potenziamento del fondo di dotazione esistente presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione, che si rende necessario affinché essa, superata l'attuale scarsità di mezzi, possa continuare a svolgere efficacemente i compiti affidatili dalla legge.

L'attuale fondo di dotazione (lire 156.050 milioni) è già largamente insufficiente rispetto agli investimenti attuali: un ulteriore cospicuo aumento si impone come provvedimento indilazionabile.

Resta inoltre da sanare una grave lacuna dovuta al fatto che la sezione, essendo sprovvista di speciali mezzi all'uopo precostituiti, non è in grado di finanziare gli investimenti cooperativi che, per essere programmati da organismi ancora all'inizio della loro attività, oppure già funzionanti ma alle prese con gravi problemi di rinnovamento e ristrutturazione, trovano enormi difficoltà di accesso alle normali fonti del credito agevolato a medio e lungo termine sulla base dell'attuale legislazione.

La costituzione, quindi, con mezzi forniti dallo Stato, del « Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione », proposta dal presente disegno di legge, vuole soddisfare le suindicate improrogabili esigenze ed è indispensabile per dare slancio allo sviluppo cooperativo, conferendo, inoltre, alla sezione della Banca nazionale del lavoro anche la delicata funzione di strumento selettivo del credito di investimento per il movimento cooperativo.

4. Gli articoli da 1 a 10 riguardano l'istituzione e il funzionamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Foncooper).

L'articolo 1, al secondo comma, stabilisce che l'operatività del Fondo di rotazione è rivolta alle cooperative di primo grado soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale escluse quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci; e questo per due ordini di motivi: per impedire la fruizione da parte della cosiddetta « cooperazione spuria » e per evitare che le esigue disponibilità del Fondo vengano rapidamente drenate dalla cooperazione di abitazione, per le cui esigenze ben altri stanziamenti sarebbero necessari.

La particolare destinazione dei finanziamenti fissata ai punti 1, 2 e 3 dell'articolo 1 evidenzia chiaramente il carattere promozionale nel Foncooper.

Con l'articolo 2 viene stabilita la dimensione del Fondo, che si avvarrà di apporti dello Stato di 30 miliardi per l'anno 1982 e sarà inoltre alimentato dalle quote di rimborso, comprensive di capitale e interessi, versate gradualmente dalle cooperative mutualistiche nonché dalle disponibilità e dai rientri relativi al modesto « Fondo di dotazione interno » istituito presso la Coopercredito con decreto ministeriale 19 giugno 1971. Di quest'ultimo viene disposta l'abolizione in quanto le sue finalità istituzionali sono espressamente riprese tra quelle del Foncooper.

L'articolo 3 definisce i criteri a cui attenersi per stabilire l'importo del finanziamento accordato sulla spesa programmata.

È fissato un limite di un miliardo di lire per i finanziamenti di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1 e di 100 milioni di lire per quelli di cui al punto 2 onde consentire l'accoglimento di un maggior numero di domande. L'eventuale aggiornamento di detti limiti è realizzabile attraverso un decreto del Ministro del tesoro su proposta del comitato esecutivo della sezione speciale. È inoltre fissata una limitazione del capitale in-

vestito dalle cooperative che intendono ricorrere ai finanziamenti di cui al punto 2 dell'articolo 1 allo scopo di riservare detti interventi ad organismi di dimensioni contenute. Anche tale limite — stabilito in 300 milioni secondo i criteri della legge 2 maggio 1976, n. 183 — è aggiornabile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del comitato esecutivo della sezione.

L'articolo 4, disposto il privilegio che hanno i crediti concessi sul patrimonio delle cooperative beneficiarie, stabilisce, nei due ultimi commi, da un lato che non devono essere richieste garanzie di qualsiasi altra natura e dall'altro che le eventuali perdite, accertate dal comitato esecutivo della sezione, restano a carico del Fondo in modo da non influenzare il conto economico della sezione stessa in analogia con quanto disposto dall'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, avente per oggetto la « istituzione di un Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio ».

L'articolo 5, nel fissare la durata massima dei finanziamenti, prevede un periodo massimo di pre-ammortamento, di un anno o di tre anni, a seconda della durata del finanziamento, nei casi in cui questo sia non inferiore al 30 per cento dell'importo massimo concedibile ai sensi dell'articolo 3.

L'articolo 6 stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 1 sono rimborsabili a rate semestrali costanti posticipate e demanda al Ministero del tesoro di fissare periodicamente il tasso di interesse, in relazione all'andamento del mercato finanziario, nonché di ridurre il tasso per le iniziative in zona Cassa per il Mezzogiorno e per le cooperative che dispongono, collateralmente agli investimenti oggetto dei finanziamenti, la sottoscrizione di capitale sociale pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligatorietà di un importante intervento consultivo nella istruttoria della domanda di finanziamento: il parere dell'associazione nazionale interessata quando la cooperativa aderisca ad una associazione.

Si realizza in questo modo un concorso di valutazioni che tengono conto delle esigenze nazionali di sviluppo del movimento cooperativo.

L'articolo 8 demanda alla sezione speciale per il credito alla cooperazione l'amministrazione, con contabilità separata, del Foncooper.

L'articolo 9 fissa i compiti del comitato esecutivo della sezione predetta in relazione ai finanziamenti da parte del Foncooper.

L'articolo 10 prevede agevolazioni tributarie per i finanziamenti erogati dal Fondo medesimo.

L'articolo 11 puntualizza quali sono i soggetti destinatari del credito della sezione ed il ruolo svolto dagli istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione.

L'articolo 12 demanda allo statuto della sezione per il credito alla cooperazione, da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello del lavoro, la determinazione del capitale e delle norme per il suo aumento, delle categorie dei partecipanti nonché la disciplina degli organi, dell'organizzazione e del finanziamento della sezione medesima.

I rimanenti articoli contengono disposizioni di coordinamento, finali e transitorie. Si sottolinea, peraltro, che:

l'articolo 13, in analogia con quanto già affermato nell'articolo 1, intende meglio puntualizzare quali sono i soggetti economici in favore dei quali deve svolgersi l'attività della sezione;

l'articolo 14 modifica il terzo comma dell'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge n. 1034 del 1970, sostituito con legge 24 maggio 1976, n. 350, nel senso che le disponibilità del Fondo speciale saranno utilizzate dalla sezione per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative e, nel limite del 15 per cento, per la concessione di contributi alle associazioni nazionali di rappre-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sentanza del movimento cooperativo debitamente riconosciute;

l'articolo 15 stabilisce, tra l'altro, che le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate a quelle degli istituti di credito fondiario e sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, e che gli enti esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale possono investire le loro disponibilità nelle obbligazioni medesime;

l'articolo 16 dispone in materia di esenzioni fiscali per le obbligazioni emesse dalla sezione;

l'articolo 17 è inteso ad abrogare le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, non espressamente richiamate ed ogni altra norma incompatibile;

gli articoli 18 e 19, infine, dispongono in materia di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un « Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione », in seguito denominato Foncooper.

Il Fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano iscritti nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

1) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi, purchè il progetto da finanziare sia promosso da cooperative che siano state costituite da non oltre tre anni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento;

2) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economi-

ci, a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato, a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno, alle dimissioni di passività contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente punto ed in misura non superiore al 25 per cento del totale dei progetti medesimi, purchè sostenute non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda;

3) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

Il ricorso ai finanziamenti di cui al comma precedente preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi altra natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati.

Art. 2.

Il Foncooper è alimentato:

a) dall'anticipazione di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1982, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi corrisposti dalle cooperative mutualitarie;

c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19 giugno 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;

d) dalle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.

Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le dispo-

nibilità residue, salva restando l'erogazione dei mutui già deliberati, affluiranno al Foncooper.

Art. 3.

I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono accordati in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di progetti, tenendo anche conto della capacità di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente.

Nei casi previsti ai punti 1) e 3) del precedente articolo 1, alla spesa programmata per la realizzazione del progetto può essere aggiunta, nel limite del 30 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.

In ogni caso l'importo massimo di ciascun finanziamento non può superare un miliardo di lire per i progetti di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 1 ed i cento milioni per i progetti di cui al punto 2).

Gli importi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo nonchè l'ammontare del capitale investito fissato al comma successivo e la misura dei tassi di interesse, di cui al primo comma del successivo articolo 6, possono essere modificati con decreto del Ministro del tesoro su proposta del comitato esecutivo della sezione.

I progetti di cui al punto 2), comprese le dimissioni di passività, sono finanziabili solo nei confronti di cooperative il cui capitale investito non superi, secondo i criteri di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, i trecento milioni di lire.

Art. 4.

I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.

Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.

Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria.

A richiesta della sezione speciale per il credito alla cooperazione, il privilegio di cui sopra è annotato senza spesa, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri, nell'apposito registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.

Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime.

Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta.

Le eventuali perdite, accertate dal comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.

Art. 5.

La durata massima dei finanziamenti non può superare i sei anni se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di impianti e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi.

Fermi restando i limiti di durata massima di cui al precedente comma, verrà accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno e di tre anni, nei casi in cui l'entità del finanziamento concesso sia non inferiore al 30 per cento dell'importo massimo concedibile ai sensi del precedente articolo 3.

La durata del finanziamento si considera decorrente dal 1° gennaio e dal 1° luglio antecedente la prima erogazione.

La data di cessazione dell'attività della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del finanziamento.

Art. 6.

I finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali costanti, posticipate, al tasso che verrà periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato finanziario e collegato a quelli di riferimento riguardanti i singoli settori interessati.

Gli stessi decreti prevederanno riduzioni del tasso per i progetti da realizzarsi nelle aree di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto.

Oltre ai tassi di interesse, determinati ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative mutuarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle — anche tributarie — ad essi inerenti.

Art. 7.

La domanda di finanziamento, inoltrata attraverso gli organismi di cui al successivo

articolo 11, deve pervenire alla sezione speciale per il credito alla cooperazione, corredata della necessaria documentazione, ivi compresa una dichiarazione firmata dal rappresentante legale della cooperativa richiedente, attestante la eventuale adesione della cooperativa stessa ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora la cooperativa aderisca ad una di dette associazioni, la domanda di finanziamento deve essere corredata anche del parere dell'associazione medesima.

Art. 8.

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla sezione speciale per il credito alla cooperazione.

Art. 9.

Il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, in relazione ai finanziamenti previsti dalla presente legge:

- 1) stabilisce i criteri in base ai quali le domande di finanziamento possono essere accolte;
- 2) accerta i requisiti di ammissibilità al Foncooper di ciascun progetto presentato;
- 3) delibera l'accoglimento totale o parziale nonchè il rigetto di ciascuna domanda.

Il perfezionamento delle operazioni, l'erogazione delle somme, l'incasso delle rate di ammortamento, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso sono curati dalla sezione secondo le proprie norme statutarie.

Art. 10.

Ai finanziamenti erogati dal Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

« La sezione per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane e le altre aziende ed istituti di credito che concorrono a formare il fondo di dotazione, stipulando all'uopo apposite convenzioni ».

Art. 12.

Lo statuto della sezione per il credito alla cooperazione, da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, determinerà il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il finanziamento della sezione.

Art. 13.

L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti gli enti cooperativi non soggetti, ai sensi delle leggi speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci ».

Art. 14.

Il terzo comma dell'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come modificato dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito dal seguente:

« Le disponibilità esistenti su detto fondo speciale saranno utilizzate dalla sezione per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative e loro consorzi nonchè, entro il limite del 15 per cento, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'assistenza istituzionale volta a favore della cooperazione, con le modalità che verranno determinate, su proposta del comitato esecutivo della sezione, con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ».

Art. 15.

Le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario.

Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni emesse dalla sezione.

Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve

obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli istituti già autorizzati ai sensi del punto 4) dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 16.

Le obbligazioni emesse dalla sezione sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti e futuri, spettanti sia all'erario che agli enti locali, che per legge non debbano tassativamente gravare sui portatori dei titoli.

Gli interessi, gli eventuali premi ed altri frutti delle obbligazioni stesse sono soggetti, a norma dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche ed integrazioni, alla ritenuta fiscale alla fonte del 10 per cento, con obbligo di rivalsa sugli obbligazionisti.

Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni le obbligazioni emesse dalla sezione sono equiparate ai titoli di Stato e beneficiano dell'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e pertanto non debbono formare oggetto di denuncia.

Art. 17.

Sono abrogati gli articoli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, non espressamente richiamati, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Art. 18.

Le disponibilità esistenti sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977 n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono ridotte di lire 30 miliardi. Tale somma sarà versata dal Fon-

do all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982 si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.